



Provincia di Avellino

Settore 4. Sviluppo Strategico e Assetto del Territorio

Determinazione N. 528 del 12/03/2025

OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013, N° 59 (PUBBLICATO SULLA G.U. N° 124 DEL 29/05/2013): DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.). ISTANZA DI VOLTURA DELL'A.U.A. N° 7668 DEL 31/08/2023, DA DITTA IMPERIALE RAIMONDO A DITTA IMPERIALE S.R.L., CON INSEDIAMENTO PRODUTTIVO (IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI INERTI E MESSA IN RISERVA) SITO IN BISACCIA (AV) ALLA LOCALITÀ BUCCI - ZONA INDUSTRIALE P.I.P., S.N.C. - FG. 18 P.LLE 847 - 866. ADOZIONE VOLTURA AUA

IL DIRIGENTE

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *“Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione* Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *“Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”*.

Visto in particolare, l'art. 2, comma 1, lett. a) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) *“il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3”* del medesimo decreto, ovvero:

- *autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;*
- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;*
- *autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;*
- *comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*

Visto altresì, l'art. 2, comma 1, lett. b) del D.P.R. 13 marzo 2013, che definisce la Provincia, o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, quale autorità competente, ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento

adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di ubicazione dell'insediamento produttivo;

Visto il D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 che:

- alla Parte Terza reca norme in materia di tutela delle acque e delle risorse idriche;
- alla Parte Quarta reca norme in materia di gestione dei rifiuti che agli artt. 214, 215 e 216 assegna alla Provincia la competenza per l'iscrizione nel registro provinciale dei recuperatori degli impianti di trattamento rifiuti non pericolosi assoggettabili alla procedura semplificata;
- alla Parte Quinta reca norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera generate da impianti e dalle attività che producono emissioni in atmosfera, che all'art. 268, c. 1), lett. o) attribuisce alla Regione la competenza al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni e all'adozione degli altri provvedimenti previsti dal Titolo I, Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06.

Vista la deliberazione di Giunta Regione Campania n° 25 del 18/01/2022, pubblicata sul B.U.R.C. n° 9 del 24/01/2022, che ha approvato la “**guida operativa** per le procedure relative al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ex DPR 59/2013”.

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n° 1845 del 25/08/2023 veniva adottata dalla Provincia di Avellino la Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (ex DPR 59/2013) a favore della ditta **IMPERIALE RAIMONDO**, relativa all'insediamento produttivo (*impianto di recupero rifiuti inerti e messa in riserva*) sito in Bisaccia (AV) alla Contrada Bucci - Zona Industriale P.I.P., s.n.c. - fg. 18, p.lle 847 - 866 (ex 704) (*vedi Allegato 1*);
- con successivo provvedimento conclusivo n° 7668 del 31/08/2023 il SUAP del Comune di Bisaccia **rilasciava** l'Autorizzazione Unica Ambientale (ex DPR 59/2013), alla ditta **IMPERIALE RAIMONDO**, confermando, di conseguenza, la scadenza della stessa per il giorno **24/02/2036** (*vedi Allegato 2*).

Dato atto che:

- con PEC del 06/02/2025, acquisita al protocollo di questo Ente in data 07/02/2025 con il n° 6070, il SUAP del Comune di Bisaccia, inoltrava la documentazione relativa all'istanza di Voltura dell'A.U.A. n° 7668 del 31/08/2023, prodotta dalla ditta **IMPERIALE S.r.l.** finalizzata alla conferma dei seguenti titoli abilitativi: - **a.1) autorizzazione agli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura (Proseguimento senza modifiche);** - **c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 (Proseguimento senza modifiche);** - **e.2) nulla osta relativo all'impatto acustico di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Proseguimento senza modifiche);** - **g) comunicazioni relative alle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti di cui agli art. 215 e 216 del codice dell'ambiente (Proseguimento senza modifiche);** per l'insediamento produttivo di cui all'oggetto, per il quale è stato assegnato il n° 757.2 dell'archivio AUA di questa Provincia;
- con nota di riscontro n° 7884 del 19/02/2025 inviata a mezzo PEC, questo Ente faceva richiesta ai soggetti competenti in materia ambientale, coinvolti nel procedimento, di trasmettere entro 15 giorni, eventuali motivi ostativi alla Voltura dell'AUA di cui all'oggetto.

Considerato che:

- L'istanza della ditta **IMPERIALE S.r.l.** è risultata corredata, oltre a quanto già citato in premessa e di cui si è dato atto, dalla seguente documentazione in formato digitale (pdf) ritenuta utile ai fini dell'istruttoria:
 - Comunicazione di avvio del procedimento;
 - Istanza di Voltura AUA su modello unico Regionale;
 - Incarico procura speciale;
 - Copia documento di riconoscimento nuovo legale rappresentante;
 - Atto notarile cessazione d'azienda;
 - Dichiarazione di rinuncia all'AUA.

L'istruttoria, per quanto di competenza ex DPR 59/2013, espletata dal responsabile dell'U.O. - A.U.A. nonché RdP, ing. Massimiliano Roca, vista la relazione del RdP agli atti dell'ufficio di competenza, si è conclusa con esito favorevole, condizionato, comunque al rispetto, da parte del gestore dell'impianto, delle vigenti norme in campo

ambientale, degli elaborati tecnici presentati a corredo dell'istanza di AUA, dei pareri espressi dagli Enti a vario titolo competenti come in precedenza richiamati, nonché delle prescrizioni di seguito riportate.

Attesa la propria competenza all'adozione dell'atto in forza del Decreto Presidenziale n. 78 del 30/12/2024, con il quale venivano conferiti allo scrivente, la dirigenza del Settore 3 – Edilizia Scolastica e Patrimonio – Demanio e Viabilità e, ad interim del Settore 4 – Sviluppo Strategico e Assetto del Territorio;

Dato atto che non sussistano né in capo al Responsabile del Procedimento, né in capo allo scrivente Dirigente situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni di cui al vigente PTPCT;

Richiamato il comma terzo, lettera f) dell'art. 107 del d. lgs. 267/2000 e succ. mod. e int., nonché l'art. 4 del D.P.R. 59/2013;

Ritenuto tutto quanto sopra parte integrante del presente atto e, pertanto, che possa darsi luogo al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale secondo il disposto del DPR 59/2013 ed esclusivamente per gli aspetti in esso contemplati e come da istanza de quo.

DETERMINA

A)	Di adottare a favore della ditta IMPERIALE S.r.l., P.IVA 03098520640, la Voltura dell'A.U.A. n° 7668 del 31/08/2023, da ditta IMPERIALE RAIMONDO a ditta IMPERIALE S.r.l., ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, relativa all'insediamento produttivo (<i>impianto di recupero rifiuti inerti e messa in riserva</i>) sito in Bisaccia (AV) alla Località Bucci - Zona Industriale P.I.P., s.n.c. - fg. 18 p.lle 847 - 866. <u>La presente A.U.A. comprende i seguenti titoli abilitativi:</u> 1) CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI SCARICHI: Visto quanto dichiarato dalla ditta richiedente, che trattasi di proseguimento senza modifiche; Visto il precedente parere favorevole espresso dall'Ente Idrico Campano - Ambito Distrettuale "Irpinio" con propria nota n° 14104 del 29/06/2023 e dei suoi allegati (<i>vedi Allegato 3</i>); <u>Si conferma l'autorizzazione definitiva</u>, alla ditta IMPERIALE S.r.l., a scaricare in pubblica fognatura le acque reflue, prodotte dall'insediamento produttivo "<i>impianto di recupero rifiuti inerti e messa in riserva</i>" sito in Bisaccia (AV) alla Località Bucci - Zona Industriale P.I.P., s.n.c. - fg. 18 p.lle 847 - 866, per un quantitativo massimo annuo di m³ 150,00, secondo il progetto allegato all'istanza di autorizzazione e così suddivise: - 150,00m³/anno <i>acque reflue dei servizi igienici</i>; Il tutto secondo i parametri di legge vigenti e nel rispetto del parere favorevole espresso dall'Ente Idrico Campano - Ambito Distrettuale "Irpinio" con propria nota n° 14104 del 29/06/2023 (<i>vedi Allegato 3</i>). Si prescrive e si ricorda che: ○ l'autorizzazione allo scarico è condizionata al rispetto della normativa vigente in materia (d. lgs. 152/2006 e succ. mod. e int. (parte III e allegati) e di altre norme che, nel periodo di validità dell'autorizzazione, dovessero essere imposte, nonché ai risultati dei controlli che i funzionari della Provincia, dell'ARPAC o di altro Ente competente in materia ambientale, effettueranno
-----------	---

periodicamente all'interno dell'insediamento produttivo sia sui condotti che contengono i reflui che all'uscita finale dello scarico, nonché nelle aree di pertinenza dell'azienda;

- Il gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i controlli periodici così come previsto dal vigente Regolamento per le autorizzazioni agli scarichi dell'Ente Idrico Campano - Ambito Distrettuale "Irpino" da comunicarsi tempestivamente sia a questa Provincia che all'Autorità d'Ambito;
- È fatta salva l'eventuale applicabilità, per la fattispecie, del comma 2 dell'art. 124 del d. lgs. 152/2006 e succ. mod. e int., oggetto di approfondimento da parte di questa Provincia.

2) CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA:

Visto quanto dichiarato dalla ditta richiedente, che trattasi di proseguimento senza modifiche;

Visto il precedente parere favorevole espresso dalla Regione Campania - U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Avellino con propria nota n° 390998 del 02/08/2021 (*vedi Allegato 4*);

Si conferma l'autorizzazione definitiva ai sensi dell'art. 269 comma 2

D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, per le emissioni derivanti dall'attività di "impianto di recupero rifiuti inerti e messa in riserva" da esercitarsi nello stabilimento sito in Bisaccia (AV) alla Località Bucci - Zona Industriale P.I.P., s.n.c. - fg. 18 p.lle 847 - 866, nel rispetto del parere espresso dalla Regione Campania n° 390998 del 02/08/2023 e sulla scorta della Relazione Tecnica riportante dati di emissione, quadro riepilogativo e planimetria con indicazione dei punti di emissione, che formano parte integrante del presente atto (*vedi Allegato 4*).

Di subordinare, altresì, il provvedimento per le emissioni all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) rispettare i valori limite, riportati nel richiamato schema di emissioni e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti ammissibili;
- b) non superare in nessun caso i valori limite fissati dall'allegato I alla parte quinta del D.LGS 3 aprile 2006, n. 152 o quelli fissati dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102 se più restrittivi;
- c) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
- d) in generale, i metodi di campionamento, d'analisi e di valutazione sono quelli imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D.LGS 3 aprile 2006, n. 152 e dalla DGR 5 agosto 1992, n. 4102;
- e) che la ditta almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio ne dia comunicazione all'Amministrazione Provinciale di Avellino, al Comune di ubicazione, alla Regione Campania UOD Autorizzazioni ambientali e rifiuti di Avellino e all'ARPAC dipartimento di Avellino, al fine di una prima verifica della regolarità delle emissioni;
- f) che la ditta provveda alla **messa a regime** di tutti gli impianti non oltre novanta giorni dalla data di messa in esercizio, salvo motivata richiesta di proroga che dovrà essere inoltrata, a cura della ditta, a tutti gli Enti di cui sopra;
- g) che la ditta comunichi alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino della Regione Campania, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, al Comune dove ha sede l'opificio e all'ARPAC dipartimento di Avellino, entro i quindici giorni successivi alla messa a regime degli impianti, le risultanze delle analisi delle emissioni relative ad un campionamento in un periodo continuativo di marcia controllata pari a 10 gg. decorrenti dalla messa a regime (tutto a cura di un tecnico abilitato);
- h) effettuare, con **cadenza annuale**, a decorrere dalla data di "messa a regime" durante il normale esercizio e nelle sue condizioni più gravose, n. 1 prelievo per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti alla scrivente Provincia ed agli Enti competenti in materia ambientale (Comune di Bisaccia, ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino e Regione Campania U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Settore Provinciale di Avellino);

- i) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione delle Autorità competenti al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e succ. mod. e int.) di:
 - I. dati relativi ai controlli discontinui previsti al punto 4-h (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;
 - III. rapporti di manutenzione eseguite sui sistemi di abbattimento secondo le modalità e la periodicità prevista dalle schede tecniche del costruttore;
- j) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271 comma 14 D.LGS 3 aprile 2006, n. 152 in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite di emissione;
- k) adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere le emissioni diffuse entro i valori limite di soglia consigliati dall'ACGIH (TLV - TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti comunicandone gli esiti allo scrivente ed agli Enti interessati, contestualmente ai controlli discontinui;
- l) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- m) qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi produttive, le analisi di cui al punto h) dovranno essere rappresentative di ciascuna fase;
- n) qualora le emissioni provenienti da un'unica fase produttiva siano convogliate a più camini, la valutazione dei flussi di massa dovrà essere effettuata considerando complessivamente la somma dei contributi delle emissioni di ciascun camino;
- o) i condotti d'emissione, i punti di campionamento e le condizioni d'approccio ad essi vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169;
- p) al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima del punto di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;
- q) va garantito il completo rispetto di tutta la normativa Regionale in materia di emissioni in atmosfera con particolare riferimento alla D.G.R. agosto 1992 n.4102, come modificata ed integrata con la D.G.R. n.243 del 08/05/2015 e dal novellato D.lgs 183/2017;
- r) i contenuti della presente parte di provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
- s) l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97, essere sospesa e/o revocata secondo le procedure dettate dall'art.278 del Dlgs.152/2006, ferma restando le applicazioni delle sanzioni ex art.279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'Autorità giudiziaria, se le attività di ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente parte di autorizzazione alle emissioni;
- t) la Ditta comunichi nel rispetto della normativa eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito nel rispetto di quanto previsto dall'art 269 comma 8 del Dlgs. n.152/2006;
- u) la Ditta è tenuta all'assolvimento dell'obbligo di cui alla D.G.R. n.750/2004, per i controlli da effettuarsi da parte del competente Dipartimento Provinciale ARPAC di Avellino;
- v) di demandare altresì all'Arpac il primo accertamento, entro sei mesi dalla data di messa a regime degli impianti ed il successivo monitoraggio sul rispetto di questa parte di Autorizzazione e dei valori limiti di emissione riportati nello schema riepilogativo allegato, fornendone le risultanze all'Amministrazione Comunale, all'Amministrazione Provinciale, alla UOD Autorizzazione Rifiuti di Avellino della Regione Campania, all'Asl di Avellino.

3) CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI ACUSTICA:

Visto quanto dichiarato dalla ditta richiedente, che trattasi di proseguimento senza modifiche;

Visto il precedente parere favorevole espresso dal rappresentante del Comune di Bisaccia in sede di Conferenza dei Servizi del 29/06/2023 (*vedi Allegato 5*).

Si conferma il Nulla Osta Acustico ai sensi della L. 26 ottobre 1995 n.

447, nel rispetto della seguente prescrizione: in caso di variazione del ciclo produttivo e/o di qualsiasi attività prevista nello stabilimento sito in Bisaccia (AV) alla Località Bucci - Zona Industriale P.I.P., s.n.c. - fg. 18 p.lle 847 - 866, occorrerà predisporre una nuova relazione acustica, corredata da idoneo monitoraggio fonometrico (perizia) ad attività in esercizio, a firma di tecnico abilitato, che dimostri che le emissioni rumorose dall'attività di che trattasi rientrino nei limiti previsti dal P.Z.A. Comunale vigente e rispettino la normativa vigente in materia di acustica nei termini del limite di emissione assoluto e differenziale presso il recettore più esposto. Tale verifica dovrà considerare la situazione più gravosa come riportato al punto 5 dell'Allegato B al Decreto 16 marzo 1998.

4) CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI:

Visto quanto dichiarato dalla ditta richiedente, che trattasi di proseguimento senza modifiche;

SI CONFERMA:

- che la ditta **IMPERIALE S.r.l.** è iscritta al registro provinciale dei recuperatori con il n° 93 ex art. 216 comma 3 del d. lgs. 152/2006;
- che l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi presso lo stabilimento ubicato in **Bisaccia (AV) alla Località Bucci - Zona Industriale P.I.P., s.n.c. - fg. 18 p.lle 847 - 866**, è quella che sinteticamente viene definita nella scheda per codici, quantità, messa in riserva ed attività (*vedi Allegato 6*) ai sensi del D.M. 5/2/1998 come modificato dal D. M. 5 aprile 2006 n° 186. Viene allegata alla presente la relazione tecnica (*vedi Allegato 7*) in uno alla planimetria di lay-out (*vedi Allegato 8*).

Si prescrive e si ricorda che:

- il permanere dell'iscrizione al registro provinciale dei recuperatori è sub-ordinata al versamento, entro il 30 aprile di ogni anno, del tributo annuale dovuto da codesta ditta ai sensi del D.M. 350/98, dell'importo di **€ 490,63** corrispondente alla classe 2 delle attività di recupero di cui al D.M. n. 350 del 21.07.1998. Il pagamento dovrà essere effettuato con avviso di pagamento "Pago PA" scaricabile dal sito istituzionale della Provincia di Avellino e pagabile in modalità telematica, o presso qualsiasi ricevitoria, sportello bancario o ufficio postale. Sul sito internet dell'Ente, in corrispondenza del logo "Pago PA" alla voce "diritti tenuta registri ambiente" è disponibile il link per la compilazione e la stampa del bollettino https://apavellino.soluzionipa.it/portal/servizi/pagamenti/nuovo_pagamento_online/31
Nella causale di versamento andranno indicati la denominazione e la sede legale del richiedente, l'attività per la quale è stata effettuata la comunicazione e la relativa classe, infine la partita IVA o il codice fiscale.
- Entro il 30 maggio di ogni anno occorre trasmettere alla Provincia di Avellino l'attestazione del versamento effettuato;
- l'attività può avviarsi solo a seguito di sopralluogo di funzionari dell'Ente da espletarsi a seguito di comunicazione da parte della ditta di ultimazione dei lavori e di trasmissione del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;

La ditta deve:

- garantire che le operazioni all'interno dell'impianto siano di mera messa a riserva (R13) senza effettuare alcuna operazione di trattamento diversa dalla R13. In caso contrario sarà necessario modificare la presente AUA dimostrando di aver acquisito preventivamente la verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 e ss. del d. lgs. 152/2006 e succ. mod. e int.
- svolgere l'attività di trattamento di rifiuti non pericolosi in regime semplificato, garantendo un

elevato livello di protezione ambientale, nel rispetto integrale delle disposizioni dettate dalla parte IV, Titolo I, Capo V del decreto legislativo 152/2006 e succ. mod. e int., del decreto ministeriale 5 febbraio 1988, come modificato ed integrato dal decreto ministeriale 186/2006, il tutto in conformità con gli atti progettuali allegati all'istanza richiamata in premessa;

- garantire che la provenienza dei materiali in ingresso all'impianto, la loro tipologia, le attività di recupero, i quantitativi annui di rifiuti trattati e le caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti corrispondano a quelli indicati nella comunicazione di inizio attività come sinteticamente definita nella scheda allegata alla presente. Particolare attenzione dovrà essere posta alle operazioni di sola messa in riserva garantendo il rispetto dell'art. 6 e dell'allegato 5 del decreto ministeriale 5 febbraio 1988, come modificato ed integrato dal decreto ministeriale 186/2006.
- la sola attività di messa in riserva R13 non produce materia prima secondaria, trattandosi di mero stoccaggio. I residui ricevuti in impianto mantengono, pertanto, la connotazione giuridica di "rifiuto" e devono essere accompagnati in uscita dall'impianto, con formulario di trasporto riportante il medesimo codice CER di arrivo. Si raccomanda il rispetto dei tempi massimi di stoccaggio previsti dalla normativa vigente;
- accertarsi che i terzi dai quali vengono acquisiti i rifiuti per le successive operazioni di recupero previste dall'allegato C del d. lgs. 152/2006 e s.m.i., siano in possesso di regolare autorizzazione/iscrizione secondo la normativa ambientale vigente;
- attenersi al rispetto delle vigenti normative ed in particolare di quelle in materia di emissioni in atmosfera (parte V del d. lgs. 152/2006 e succ. mod. e int.), di sicurezza sul lavoro ed in campo urbanistico e ambientale;
- comunicare qualsiasi variazione e/o interruzione delle attività dello stabilimento a seguito di manutenzione ordinaria e straordinaria o causata da emergenze, guasti o malfunzionamenti, agli Enti territorialmente competenti al controllo, così come deve essere comunicata la notizia di riavvio dello stabilimento;
- garantire la presenza di personale qualificato e adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti evitando rilasci nell'ambiente ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti;
- garantire che durante il normale esercizio dell'impianto devono essere eseguiti tutti i necessari accorgimenti affinché non vi sia dispersione di contaminanti nelle matrici ambientali (acqua, suolo, aria), raccomandando, laddove dovessero realizzarsi le condizioni per eventi potenzialmente contaminanti, il rispetto delle procedure di cui agli artt. 242 e ss. del d. lgs. 152/2006;
- garantire il rispetto delle norme di prevenzione e sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione di elementi nocivi e devono essere utilizzate tutte le opportune cautele ai fini della sicurezza ed incolumità degli addetti all'impianto, nonché per evitare l'insorgenza di problemi igienico sanitari ed ambientali (d. lgs. 81/2008 e succ. mod. e int.). Si ricorda che codesta ditta è tenuta ad installare idonei estintori prima dell'inizio delle lavorazioni e provvedere alla loro corretta tenuta e manutenzione;
- provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi;
- garantire, per le emissioni sonore nell'ambiente esterno, il rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa di inquinamento acustico;
- garantire, laddove presenti, che tutti gli scarichi idrici ricadenti nell'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, siano conformi e autorizzati in ottemperanza al disposto del Capo III del Titolo III della parte terza del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- garantire la corretta compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti, la comunicazione annuale (M.U.D.) e la tenuta e compilazione dei F.I.R. (Formulari di Identificazione dei Rifiuti) nei termini e modalità di legge. Tali atti devono essere resi accessibili in qualunque momento alle autorità deputate al controllo;
- consentire l'accesso nel proprio impianto a funzionari di questa Provincia, e/o di altri Enti deputati, per consentire, in qualsiasi momento, il controllo e le verifiche di competenza sulle modalità di trattamento dei rifiuti e sul rispetto delle vigenti norme.

Si precisa che questa parte di provvedimento è finalizzata esclusivamente all'iscrizione di codesta ditta al

	n° 93 del registro provinciale dei recuperatori, nel rispetto delle attribuzioni di competenza delle province stabilite dal d. lgs. 152/2006, pertanto, restano salve ogni altra formalità e/o autorizzazione e/o verifica di compatibilità cui la ditta sia tenuta in forza di altra normativa ovvero non sostituisce gli eventuali necessari atti di concessione/autorizzazione di competenza di altri enti. L'iscrizione al registro provinciale potrà essere revocata in qualsiasi momento e con le modalità di legge per cattiva gestione dell'impianto e/o per l'inosservanza di quanto prescritto. Qualora codesta ditta intenda formulare, all'Ente competente, richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'impianto in via ordinaria, ex art. 208 e ss. del d. lgs. 152/2006 e s.m.i., si chiarisce fin d'ora che l'eventuale autorizzazione, allo stato di competenza regionale, comporta l'automatica cancellazione dal registro provinciale dei recuperatori. La presente, in uno alla scheda riassuntiva allegata, dovrà sempre essere custodita durante lo svolgimento delle attività presso lo stabilimento e messa a disposizione in qualunque momento delle autorità di controllo insieme agli atti tecnici e amministrativi presentati con l'istanza di rinnovo.
B)	Di definire quanto segue: La presente autorizzazione, ai sensi del comma 6 dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013, ha durata di quindici anni decorrenti dalla data del rilascio del Provvedimento Conclusivo SUAP n° 1302 del 25/02/2021 e potrà essere rinnovata e/o aggiornata anche con gli altri titoli abilitativi eventualmente necessari e di cui al comma 1 del citato art. 3 del D.P.R. 59/2013. In particolare, considerato che il SUAP del Comune di Bisaccia ha emesso proprio Provvedimento Conclusivo n° 7668 del 31/08/2023 (vedi Allegato 2) sulla scorta di quanto adottato dalla Provincia di Avellino con determinazione n° 1845 del 25/08/2023 (vedi Allegato 1), la scadenza quindicennale della presente AUA è confermata per il giorno 24/02/2036. Detta autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento per l'inosservanza di quanto riportato nel presente provvedimento ovvero per il mancato rispetto di tutte le norme in campo ambientale (con particolare riferimento al D. Lgs. 152/2006 e succ. mod. e int.), urbanistico e paesaggistico. La gestione dell'impianto deve, inoltre, avvenire in conformità con la documentazione tecnica presentata a corredo dell'istanza di A.U.A. È fatto obbligo al titolare dell'azienda di richiedere nuova A.U.A., ovvero rinnovo o variante della presente autorizzazione, nel caso dovessero, in detto periodo, modificarsi le condizioni riportate nella documentazione tecnica a corredo dell'istanza ovvero nel presente provvedimento. Almeno sei mesi prima della scadenza, il titolare della presente autorizzazione invia all'Autorità competente di cui al D.P.R. 59/2013, tramite il SUAP, un'istanza di rinnovo corredata dalla documentazione tecnica e amministrativa aggiornata di cui all'articolo 4, comma 1 del D.P.R. 59/2013.
C)	Di precisare ulteriormente, che: ➤ Il presente atto sostituisce integralmente la determina di adozione dell'AUA n° 1845 del 25/08/2023 (Allegato 1); ➤ la ditta IMPERIALE S.r.l. deve garantire il rispetto delle prescrizioni previste nel provvedimento regionale, decreto dirigenziale n° 230 del 02/12/2022 (vedi Allegato 4), con cui la Regione Campania ha inteso di non assoggettare alla Valutazione di Impatto Ambientale l'impianto di che trattasi; ➤ la ditta IMPERIALE S.r.l. è obbligata a comunicare al Servizio Tutela Valorizzazione e Recupero Ambientale U.O. - A.U.A. della Provincia di Avellino ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività, ovvero la sostituzione di un gestore con un altro; ➤ il rilascio del presente provvedimento è ai soli fini di quanto previsto dal D.P.R. 59/2013 in materia di Autorizzazione Unica Ambientale, pertanto, restano salve ogni altra formalità e/o autorizzazione e/o verifica di compatibilità cui la ditta sia tenuta in forza di altra normativa ovvero non sostituisce gli eventuali necessari atti di concessione/autorizzazione di competenza di altri enti; ➤ la presente determinazione dovrà sempre essere custodita durante lo svolgimento delle attività presso lo stabilimento e messa a disposizione in qualunque momento delle autorità di controllo insieme agli atti tecnici e amministrativi presentati con l'istanza di rinnovo. ➤ ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 90 n. 241 e succ. mod. e int., avverso la presente autorizzazione unica ambientale, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato; ➤ per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia;

	➤ <u>tutti gli Enti a vario titolo competenti per i controlli sull'insediamento di che trattasi, in relazione agli aspetti autorizzativi di cui si fa riferimento nella presente autorizzazione, devono garantire i controlli di competenza e notificare questa Provincia sulle risultanze delle proprie attività di verifica e/o controllo al fine di consentire gli eventuali, conseguenziali provvedimenti, anche in autotutela, in caso di riscontrate anomalie;</u> ➤ in modo analogo, se i controlli di cui sopra sono svolti da gestori di pubblici servizi (ad es.: gestore del servizio di fognatura e/o del servizio di depurazione), occorrerà avvisare anche questa Provincia in caso di riscontrate anomalie; ➤ in rapporto all'attività oggetto del presente provvedimento, per quanto riguarda l'inquinamento acustico, le funzioni di vigilanza e controllo sono svolte dai Comuni nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale vigente, anche avvalendosi del supporto dell'ARPA e/o dell'ASL, ai sensi della Legge 447/95; ➤ la ditta IMPERIALE S.r.l., in relazione ai controlli che verranno disposti dalle Autorità e/o Enti competenti, è tenuta a fornire tutte le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi per consentire le necessarie verifiche; ➤ la ditta IMPERIALE S.r.l. risponde esclusivamente in proprio di qualunque danno o pregiudizio derivi o possa derivare a terzi o a cose, a seguito della realizzazione o gestione delle opere oggetto della presente autorizzazione, tenendo sollevata e indenne la Provincia di Avellino; ➤ sono fatti salvi i diritti di terzi, nonché le competenze autorizzative e concessorie non rientranti nella disciplina del DPR 59/2013 (edilizie, paesistiche, forestali, idrauliche, demaniali, etc.) spettanti ad altri Soggetti pubblici o altri Servizi provinciali in ordine sia alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all'esercizio dell'attività aziendale, sia al loro mantenimento nell'arco di tempo di validità del presente provvedimento; ➤ il presente provvedimento non è titolo abilitativo ma produrrà effetti solo con il rilascio dell'autorizzazione da parte del SUAP, pertanto, il presente provvedimento, sarà trasmesso, telematicamente, ai sensi dell'art.4 comma 4 del citato D.P.R. n. 59/2013, al SUAP del Comune di Bisaccia, per il rilascio del titolo abilitativo alla Società nei modi e nelle forme previste dalla norma; ➤ il titolo abilitativo, di cui all'art.4 comma 7 del D.P.R. n° 59/2013, potrà essere rilasciato dal SUAP, ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dell'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie. ➤ Il SUAP, nel rilasciare il suddetto provvedimento, deve verificare l'eventuale necessità di ulteriori autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di cui al precedente capoverso compreso i titoli edilizi e urbanistici (la compatibilità urbanistica costituisce presupposto per il legittimo esercizio dell'attività) e i titoli di godimento (proprietà, affitto, etc.) nonché quanto disposto dall'art. 3 della Legge Regionale n. 59 del 29/12/2018; ➤ la Provincia di Avellino si riserva quanto previsto all'art.5 comma 5 lettere a) e b) del D.P.R. n. 59/2013; ➤ per ogni variazione e/o modifiche dell'impianto si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013; ➤ restano fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia
D)	Di disporre che il presente atto venga trasmesso solo via PEC: ➤ al SUAP competente per territorio per il rilascio e la notifica del provvedimento conclusivo del procedimento di A.U.A. di che trattasi. Lo stesso SUAP provvederà a richiedere e far apporre sul provvedimento la marca da bollo di € 16,00 trasmettendone copia anche a questo Servizio in uno all'avvenuta notifica del provvedimento nonché a pubblicare copia del presente atto per almeno 30 gg. all'albo pretorio Comunale ed a trasmettere il provvedimento conclusivo, in uno al presente provvedimento: ➤ all'U.T.C. del Comune di BISACCIA; ➤ alla Regione Campania - U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Avellino; ➤ all'Ente Idrico Campano - Ambito Distrettuale "<i>Irpinio</i>";

	➤ alla ditta IMPERIALE S.r.l.; E.p.c. ➤ all'ASL Avellino - U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica; ➤ all'A.R.P.A.C. - Dipartimento Provinciale di Avellino.
E)	Di attestare: • ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento; • che il presente atto rispetta il principio di minimizzazione dei dati secondo quanto previsto dall'art. 5 lettera c) del Regolamento Europeo GDPR 679/2016”.
F)	Di dare atto che tutta la documentazione citata e non allegata alla presente determinazione è conservata al n° 757.2 dell'archivio del Servizio Tutela, Valorizzazione e recupero ambientale di questo Ente, ovvero negli archivi dell'E.I.C. per la parte relativa agli scarichi in pubblica fognatura.